

IT

IT

IT

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19/IX/2008

concernente il questionario 2009-2011 relativo alla direttiva 96/82/CE del Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose¹, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 19, paragrafo 4, della direttiva 96/82/CE dispone che gli Stati membri presentino una relazione triennale sull'attuazione di tale direttiva.
- (2) La relazione deve essere redatta sulla base di un questionario o di uno schema elaborato dalla Commissione in conformità della procedura di cui all'articolo 6 della direttiva 91/692/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1991, per la standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente².
- (3) Il triennio copre il periodo tra il 2009 e il 2011 compresi.
- (4) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere espresso dal comitato istituito dall'articolo 6 della direttiva 91/692/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato il questionario 2009-2011.

¹ GU L 10 del 14.1.1997, pag. 13. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/105/CE (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 97).

² GU L 377 del 31.12.1991, pag. 48.

Articolo 2

Gli Stati membri redigono una relazione relativa al periodo compreso tra il 2009 e il 2011 in conformità con il questionario pubblicato sul sito web della Commissione europea³.

Articolo 3

Gli Stati membri presentano alla Commissione la suddetta relazione al massimo entro il 30 settembre 2012.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19/IX/2008.

Per la Commissione
Stavros DIMAS
Membro della Commissione

PER COPIA CONFORME
Per la Segretaria generale,

Jordi AYET PUIGARNAU
Direttore della cancelleria

³ <http://ec.europa.eu/environment/seveso/>.

Questionario 2009-2011

Questionario relativo alla relazione triennale prevista all'articolo 19, paragrafo 4, della direttiva 96/82/CE sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (SEVESO II)

(1) Informazioni generali

- a) Elencare le principali **autorità competenti** per l'attuazione della direttiva SEVESO II e i loro **compiti principali**.
- b) Per ognuno dei **tre** anni contemplati nella relazione indicare:
- i) quanti stabilimenti sono stati oggetto delle disposizioni di recepimento dell'articolo 6 e non delle disposizioni di recepimento dell'articolo 9 (cosiddetti *stabilimenti di livello inferiore*);
 - ii) quanti stabilimenti sono stati oggetto delle disposizioni di recepimento dell'articolo 9 (cosiddetti *stabilimenti di livello superiore*);
 - iii) quanti stabilimenti esclusi dal campo di applicazione della direttiva sono entrati a far parte della "categoria di livello inferiore" a seguito di modifiche alla direttiva o al sistema di classificazione delle sostanze pericolose (stabilimenti che non erano interessati dalla direttiva e che sono ora soggetti alle disposizioni relative alla "categoria di livello inferiore" per la prima volta nell'anno considerato, a seguito di una modifica legislativa);
 - iv) quanti stabilimenti "non Seveso" sono passati alla "categoria superiore" a seguito di modifiche alla direttiva o al sistema di classificazione delle sostanze pericolose (stabilimenti che non erano interessati dalla direttiva e che sono ora soggetti alle disposizioni relative alla "categoria superiore");
 - v) quanti "stabilimenti Seveso di livello inferiore" sono passati alla categoria superiore a seguito di modifiche alla direttiva o al sistema di classificazione delle sostanze pericolose (stabilimenti di livello inferiore passati alla categoria superiore);
 - vi) quanti "stabilimenti Seveso di livello inferiore" sono usciti dal campo di applicazione della direttiva a seguito di modifiche alla direttiva o al sistema di classificazione delle sostanze pericolose (stabilimenti di livello inferiore che non sono più soggetti alle disposizioni della direttiva Seveso);
 - vii) quanti "stabilimenti Seveso di livello superiore" sono diventati "stabilimenti di livello inferiore", a seguito di modifiche alla direttiva o al sistema di classificazione delle sostanze pericolose;
 - viii) quanti "stabilimenti Seveso di livello superiore" sono usciti dal campo di applicazione della direttiva a seguito di modifiche alla direttiva o al sistema di classificazione delle sostanze pericolose (stabilimenti di livello superiore che non sono più soggetti alle disposizioni della direttiva Seveso).

(2) Rapporti di sicurezza

- a) Numero complessivo di **stabilimenti** contemplati dall'articolo 9 della direttiva che **non hanno ancora** presentato alcun **rapporto di sicurezza** (dall'entrata in vigore della direttiva) alla fine di ciascun anno coperto dal periodo di riferimento (se il numero è diverso da zero inserire una breve spiegazione).
- b) **Al 31.12.11** quanti **stabilimenti di livello superiore** rispondevano alle seguenti condizioni:
- i) il rapporto di sicurezza è stato aggiornato per l'ultima volta prima del 2009;
 - ii) il rapporto di sicurezza è stato aggiornato per l'ultima volta nel corso del 2009;
 - iii) il rapporto di sicurezza è stato aggiornato per l'ultima volta nel corso del 2010;
 - iv) il rapporto di sicurezza è stato aggiornato per l'ultima volta nel corso del 2011;
 - v) la data dell'ultimo aggiornamento **non è nota**.
- c) Lasso di tempo medio che intercorre tra il ricevimento di un rapporto di sicurezza e la comunicazione delle conclusioni al gestore.
- d) **La risposta a questa domanda è facoltativa.** Nell'ambito della revisione del rapporto di sicurezza previsto all'articolo 9, paragrafo 5, il gestore può riesaminare il rapporto di sicurezza e decidere di non aggiornarlo. In tal caso, **al 31.12.11** quanti **stabilimenti di livello superiore** rispondevano alle seguenti condizioni:
- i) il rapporto sulla sicurezza è stato riesaminato per l'ultima volta prima dell'1.1.2009 e la revisione non ha portato a nessuna modifica;
 - ii) il rapporto sulla sicurezza è stato riesaminato per l'ultima volta nel corso dell'anno 2009 e la revisione non ha portato a nessuna modifica;
 - iii) il rapporto sulla sicurezza è stato riesaminato per l'ultima volta nel corso dell'anno 2010 e la revisione non ha portato a nessuna modifica;
 - iv) il rapporto sulla sicurezza è stato riesaminato per l'ultima volta nel corso dell'anno 2011 e la revisione non ha portato a nessuna modifica;
 - v) la data dell'ultima revisione **non è nota**.

(3) Piani di emergenza

1. Quanti stabilimenti *di livello superiore* **non hanno predisposto**⁴ un **piano di emergenza interno**, come prescritto all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), della direttiva?

⁴ Si ritiene che uno stabilimento disponga di un piano di emergenza interno nel caso in cui le autorità competenti ne abbiano avuto prova dall'analisi del rapporto di sicurezza. A meno che altri elementi non dimostrino il contrario, è opportuno considerare che uno stabilimento non dispone di un piano di emergenza interno nel caso in cui il rapporto di sicurezza non sia stato inviato oppure sia stato esaminato e non dimostri l'esistenza di tale piano. Nei casi in cui il rapporto sulla sicurezza è pervenuto ma non è stato ancora esaminato, la situazione deve essere qualificata come "in fase di valutazione".

2. Quanti stabilimenti *di livello superiore* hanno predisposto un **piano di emergenza interno**, come prescritto all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), della direttiva?
3. Per quanti stabilimenti *di livello superiore* è ancora **in fase di valutazione** l'esistenza di un **piano di emergenza interno**?
4. Per quanti stabilimenti *di livello superiore*, le autorità designate **non** avevano predisposto un **piano di emergenza esterno**, come previsto all'articolo 11, paragrafo 1, lettera c), della direttiva? (Se il numero è diverso da zero inserire una breve spiegazione).
5. Fornire una breve spiegazione di come vengono sottoposti a verifica i piani di emergenza esterni (es. verifica parziale, verifica completa, verifica assistita dai servizi di emergenza o in modo informatico, ecc.) e approvati. Precisare i criteri utilizzati per stabilire che un piano di emergenza esterno è stato verificato e considerato adeguato. Chi si assume il costo (cioè il costo di verifica, elaborazione, attuazione e manutenzione)? Il costo e gli effetti sono sottoposti a monitoraggio e valutazione, e se sì, come?
6. Al 31.12.2011, per quanti stabilimenti *di livello superiore* il piano di emergenza esterno non è stato verificato negli ultimi tre anni come previsto all'articolo 11, paragrafo 4?
7. Per quanti stabilimenti *di livello superiore* il piano di emergenza esterno è stato verificato per l'ultima volta nel 2009?
8. Per quanti stabilimenti *di livello superiore* il piano di emergenza esterno è stato verificato per l'ultima volta nel 2010?
9. Per quanti stabilimenti *di livello superiore* il piano di emergenza esterno è stato verificato per l'ultima volta nel 2011?
10. Per quanti stabilimenti *di livello superiore* la data dell'ultima verifica non è nota?
11. In quante occasioni le autorità competenti hanno deciso, in base alle informazioni contenute nel rapporto di sicurezza, che non era applicabile l'**obbligo di predisporre un piano di emergenza esterno**, come previsto all'articolo 11, paragrafo 6? Spiegare brevemente il caso e fornire le dovute motivazioni.

(4) **Effetto domino**

- (a) Fornire informazioni generali sulla metodologia attuata per individuare gli stabilimenti o i gruppi di stabilimenti indicati all'articolo 8, paragrafo 1.
- (b) Quanti gruppi **di stabilimenti** sono stati individuati nei quali le probabilità e le possibilità o le conseguenze di un incidente rilevante possono essere maggiori a causa del luogo o della vicinanza degli stabilimenti, come indicato all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva relativo all'**effetto domino**?
- (c) Qual è il numero medio di stabilimenti per gruppo? — (risposta facoltativa)

- (d) Qual è il numero di stabilimenti del gruppo più piccolo? — (risposta facoltativa)
- (e) Qual è il numero di stabilimenti del gruppo più grande? — (risposta facoltativa)
- (f) Quale strategia è attuata per garantire un adeguato scambio di informazioni tra stabilimenti a rischio di effetto domino? Illustrare la strategia mediante uno o due esempi concreti e indicare le difficoltà pratiche.

(5) **Controllo dell'urbanizzazione**

Fornire informazioni generali sulle misure concrete attuate per conseguire, in linea generale, gli obiettivi descritti all'articolo 12 e, più in particolare, per garantire il controllo di nuovi insediamenti attorno a siti già esistenti e a nuovi siti.

(6) **Informazioni sulle misure di sicurezza**

- (1) Per quanti stabilimenti sono state messe a disposizione informazioni per la **popolazione** almeno una volta negli ultimi cinque anni (2007-2011), in conformità con l'articolo 13?
- (2) Per quanti stabilimenti le autorità competenti hanno **messo a disposizione degli altri Stati membri informazioni per poter elaborare un piano di emergenza**, come prescritto all'articolo 13, paragrafo 2?
- (3) Per quanti stabilimenti le autorità competenti hanno **ricevuto dagli altri Stati membri informazioni sufficienti per poter elaborare piani di emergenza**, come previsto all'articolo 13, paragrafo 2?
- (4) In quanti casi le autorità competenti hanno informato un altro Stato membro in merito a stabilimenti situati vicino al suo territorio che non presentano il rischio di provocare alcun incidente rilevante al di fuori del rispettivo perimetro, conformemente all'articolo 13, paragrafo 3?
- (5) Descrivere brevemente la strategia attuata per informare la popolazione: chi è responsabile della divulgazione delle informazioni? Con quali modalità? Quanti piani di emergenza esterni sono chiaramente collegati alla campagna per l'informazione dei cittadini elaborata e attuata dalle autorità competenti? Chi ne finanzia i costi? Il costo e gli effetti sono sottoposti a monitoraggio e valutazione, e se sì, come? La qualità e l'accuratezza delle informazioni messe a disposizione nell'ambito della strategia sono controllate con frequenza regolare e se sì, come?

(7) **Divieto di esercitare l'attività**

- (1) Quali strumenti coercitivi possono essere utilizzati in caso di violazione della legislazione (procedimenti amministrativi, sanzioni finanziarie, divieto di esercitare l'attività previsto all'articolo 17, ecc.)?
- (2) In quanti casi si è fatto ricorso a tali strumenti?

(8) **Ispezioni**

- (a) Fornire una sintesi della strategia e delle modalità di ispezione, compresa una stima globale delle persone-ore impiegate dai servizi di ispezione per adempiere ai requisiti previsti dalla direttiva, dei compiti degli ispettori e delle loro qualifiche minime. Chi ne finanzia i costi? I costi e gli effetti sono sottoposti a monitoraggio e valutazione, e se sì, come?
- (b) Per ciascuno dei tre anni considerati, quanti stabilimenti *di livello superiore* **sono stati visitati da un ispettore**⁵?
- (c) Per ciascuno dei tre anni considerati, quanti stabilimenti *di livello inferiore* **sono stati visitati da un ispettore**?
- (d) Quanti stabilimenti *di livello superiore* **non sono stati visitati da un ispettore** nel corso dei tre anni considerati (2009, 2010 e 2011)?
- (e) Quanti stabilimenti *di livello inferiore* **non sono stati visitati da un ispettore** nel corso dei tre anni considerati (2009, 2010 e 2011)?

(9) Porti e scali ferroviari di smistamento (risposta facoltativa)

Nel rispetto del trattato e in conformità della pertinente legislazione comunitaria, gli Stati membri possono mantenere o adottare misure appropriate per quanto riguarda le attività connesse al trasporto sulle banchine, i moli e gli scali ferroviari di smistamento, che sono esclusi dalla direttiva, al fine di garantire un livello di sicurezza equivalente a quello stabilito dalla direttiva. Scopo del presente quesito facoltativo è pertanto lo scambio di informazioni sulle misure adottate e sugli incidenti rilevanti verificatisi nel settore.

- (a) Fare una sintesi delle diverse misure di "tipo Seveso" (piani d'emergenza esterni⁶, controllo dell'urbanizzazione, informazioni alla popolazione, ecc.) e del loro costo (costo delle misure adottate, piani di emergenza, controllo dell'urbanizzazione, scambio di informazioni, incidenti rilevanti, ecc.) che potrebbero essere applicate entro certi limiti ai porti e agli scali ferroviari di smistamento.
- (b) Quanti incidenti rilevanti rispondenti ai criteri per la notifica di un incidente di cui all'allegato VI della direttiva si sono verificati in un porto?
- (c) Quanti incidenti rilevanti rispondenti ai criteri per la notifica di un incidente⁷ di cui all'allegato VI della direttiva si sono verificati in uno scalo ferroviario di smistamento?

⁵ Nelle domande 8b, 8c, 8d e 8e, il termine "visitati" si riferisce alle ispezioni che hanno portato all'elaborazione di un rapporto, come previsto all'articolo 18, paragrafo 2, lettera b).

⁶ Ad esempio: piani di emergenza per gli scali ferroviari di smistamento previsti dal RID 2005, capitolo 1.11.

⁷ In alternativa: criteri per il trasporto di merci pericolose RID o ADR 2005, capitolo 1.8.5.

Le risposte numeriche devono essere fornite in una tabella secondo il modello seguente. Le risposte non numeriche (che figurano ombreggiate nella tabella) devono essere indicate al di fuori della tabella.

		2009	2010	2011
	1 Informazioni generali			
	(a) Principali autorità responsabili dell'applicazione della legge e loro compiti	Risposta non numerica		
Impatto delle modifiche alla direttiva	(bi) Numero di stabilimenti di livello inferiore		X	
	(bii) Numero di stabilimenti di livello superiore		X	
	(biii) Stabilimenti "non Seveso" passati alla categoria inferiore		X	
	(biv) Stabilimenti "non Seveso" passati alla categoria superiore		X	
	(bv) Stabilimenti di livello inferiore passati alla categoria superiore		X	
	(bvi) Stabilimenti di livello inferiore non più considerati "stabilimenti Seveso"		X	
	(bvii) Stabilimenti di livello superiore passati alla categoria inferiore		X	
	(bviii) Stabilimenti di livello superiore non più considerati "stabilimenti Seveso"		X	
	2 Rapporti di sicurezza			
	(a) Stabilimenti che non hanno ancora presentato alcun rapporto di sicurezza	x	x	x
	(b) Stabilimenti il cui rapporto di sicurezza è stato riesaminato per l'ultima volta: i) prima del 2009	X		
	ii) nel corso del 2009	X		
	iii) nel corso del 2010	X		
	iv) nel corso del 2011	X		
	v) data non nota	X		

	(c) tempo medio intercorso tra il ricevimento di un rapporto di sicurezza e la comunicazione delle conclusioni al gestore.	Risposta non numerica		
Risposta facoltativa	(d) Stabilimenti il cui rapporto di sicurezza è stato aggiornato per l'ultima volta:			
	i) prima del 2009	X		
	ii) nel corso del 2009	X		
	iii) nel corso del 2010	X		
	iv) nel corso del 2011	X		
	v) data non nota	X		
		2009	2010	2011
	3 Piani d'emergenza			
	(1) Stabilimenti che non dispongono di un piano di emergenza interno	x	x	x
	(2) Stabilimenti che dispongono di un piano di emergenza interno	x	x	x
	(3) Esistenza di un piano di emergenza interno in fase di valutazione	x	x	x
	(4) Stabilimenti che non dispongono di un piano di emergenza esterno	x	x	x
	(5) Criteri per la verifica dei piani di emergenza esterni	Risposta non numerica		
	(6) Piani di emergenza esterni non verificati durante gli ultimi tre anni	x		
	(7,8,9) Piani di emergenza esterni verificati per l'ultima volta nell'anno considerato	x	x	x
	(10) Data dell'ultimo aggiornamento sconosciuta	x		
	(11) Casi in cui le autorità competenti hanno deciso che non occorre presentare un piano di emergenza esterno	Indicare un valore numerico e fornire chiarimenti se tale valore è diverso da 0.		

		2009	2010	2011
4 Effetto domino				
(a) Informazioni generali		Risposta non numerica		
Risposte facoltative	(b) Numero dei gruppi di stabilimenti	x	x	x
	(c) Numero medio di stabilimenti per gruppo	x	x	x
	(d) Numero di stabilimenti nel gruppo di minori dimensioni	x	x	x
	(e) Numero di stabilimenti nel gruppo di maggiori dimensioni	x	x	x
	(f) Strategia per garantire lo scambio delle informazioni necessarie	Risposta non numerica		
	5 Controllo dell'urbanizzazione			
Informazioni generali sulle misure adottate.		Risposta non numerica		
6 Informazione sulle misure di sicurezza				
(1) Numero di stabilimenti che hanno fornito informazioni alla popolazione almeno una volta		x		
(2) Numero di stabilimenti che hanno trasmesso informazioni ad altri Stati membri		x	x	x
(3) Numero di stabilimenti che hanno ricevuto informazioni da altri Stati membri		x	x	x
(4) Numero di stabilimenti nei quali il rischio di provocare incidenti rilevanti in un altro Stato membro è assente.		x	x	x
(5) Strategia di informazione della popolazione		Risposta non numerica		

		2009	2010	2011
7 Divieto di esercitare l'attività				
(1) Diversi strumenti coercitivi esistenti		Risposta non numerica		
(2) In quanti casi sono stati utilizzati questi strumenti?				
1)		x	x	x
2)		x	x	x
3)		x	x	x
...				
8 Ispezioni				
(a) Sintesi della strategia e modalità di ispezione		Risposta non numerica		
(b) Stabilimenti di livello superiore ispezionati		x	x	x
(c) Stabilimenti di livello inferiore ispezionati		x	x	x
(d) Stabilimenti di livello superiore non ispezionati nel corso dei tre anni		x		
(e) Stabilimenti di livello inferiore non ispezionati nel corso dei tre anni		x		
9 Porti e scali ferroviari				
Risposte facoltative	(a) Sintesi delle misure "di tipo Seveso"	Risposta non numerica		
	(b) Incidenti rilevanti nei porti	x	x	x
	(c) Incidenti rilevanti negli scali ferroviari di smistamento	x	x	x